

IL DIRITTO DEGLI AFFARI

Anno IX Fasc. 3 – 2019

BEATRICE FICCARELLI

PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DI MINORI
SUI *SOCIAL NETWORK* E POTERI DEL GIUDICE CIVILE

Estratto

ISSN 2281-4531

**PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DI MINORI
SUI SOCIAL NETWORK E POTERI DEL GIUDICE CIVILE**

Trib. Ravenna, sent. 15 ottobre 2019, n. 1038 (Est. De Maria)

Con la sentenza in rassegna il Tribunale di Ravenna si è pronunciato in tema di pubblicazione di fotografie di figli minorenni sul *web* senza l'assenso di entrambi i genitori, in particolare, statuendo che un genitore (o altri dal medesimo autorizzato) non può pubblicare sui *social network* fotografie della prole minorenni senza il consenso dell'altro e affermando che le immagini eventualmente già in rete debbono essere immediatamente rimosse, anche se i figli siano in regime di affidamento condiviso.

Il caso trae origine da una sfilata di moda in cui una bambina di tre anni, accompagnata sul palco dalla madre, aveva sfilato in costume da bagno durante un evento organizzato in un locale i cui proprietari, in seguito, avevano pubblicato sul profilo *facebook* del negozio ed a scopo promozionale, immagini della serata, comprese quelle della minore, peraltro ben riconoscibile. Il consenso alla pubblicazione delle fotografie della minore era stato rilasciato solo dalla madre, sì che il padre, separato con affidamento condiviso della figlia, successivamente all'evento cui peraltro aveva partecipato, si è opposto alla pubblicazione delle fotografie, contestando la mancata raccolta del suo consenso, e agendo in giudizio per il risarcimento dei danni subiti in proprio e dalla figlia minore.

Il giudice romagnolo ha stabilito che la partecipazione della minore alla sfilata in costume da bagno a scopo promozionale e la conseguente pubblicazione delle foto sui profili *facebook* senza oscuramento del volto, in assenza di consenso espresso di entrambi i genitori, bensì soltanto di uno di essi, e dunque in violazione del regime giuridico dell'affido condiviso, costituisce un fatto illecito, generatore di danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.; danno, peraltro, ritenuto non provato dall'attore nel caso di specie.

La decisione, là dove afferma l'illiceità della condotta consistente nella pubblicazione su *social networks* di immagine di minori, offre l'occasione per chiedersi quali siano le ulteriori forme di tutela concedibili in relazioni a tali condotte. Nelle situazioni sovraesposte, la forma di tutela più efficace è non già, infatti, quella risarcitoria – che si mostra insufficiente per la tutela dei diritti della personalità, trattandosi qui oltretutto di diritti della personalità di minori – bensì quella preventiva rispetto alla pubblicazione o quella volta ad ottenere l'immediata rimozione delle foto pubblicate.

A tal proposito può affermarsi che, qualora non sia stato dato ancora avvio al procedimento separativo o di divorzio, e si imponga pertanto una tutela cautelare *ante causam*, il genitore non consenziente può certamente agire

ai sensi dell'art. 700 c.p.c., chiedendo al tribunale la rimozione immediata delle immagini dei figli minorenni dai *social network*, oltre ad ogni altro provvedimento che venga ritenuto necessario (conf., in giurisprudenza, Trib. Rieti 7 marzo 2019, in *Dejure*). Più problematica è la questione, invece, qualora la pubblicazione delle immagini dei figli minori avvenga quando il procedimento separativo o di divorzio sia già stato avviato (oppure sia stato instaurato un procedimento per la modifica delle condizioni di collocamento e/o mantenimento dei figli *ex art. 337-quinquies*, c.c.). In questo caso, infatti, si pone il problema se il giudice possa ordinare, nel corso di detti procedimenti, sulla base di una domanda di parte “nuova”, “accessoria”, e peraltro non cumulabile con quella principale, la rimozione delle immagini che riprendono sui *social* i figli minorenni.

La questione, in altre parole, è se il giudice disponga in tal caso di poteri officiosi in virtù delle finalità pubblicistiche sottese alla tutela dei figli minori ed alla stregua di quanto accade qualora si agisca ai sensi dell'art. 336 c.c. che, nei procedimenti per far dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la sospensione della responsabilità medesima, stabilisce come in caso di urgente necessità il tribunale possa «adottare anche d'ufficio provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio». Se il previgente art. 155, comma 7, c.c. precisava esplicitamente che nell'emanare provvedimenti sull'affidamento dei figli e sul contributo al loro mantenimento il giudice poteva provvedere anche aldilà dell'accordo e magari in contrasto con le domande delle parti stesse in virtù della duplice esigenza, da un lato della tutela dell'autonomia della famiglia, dall'altro della garanzia nell'interesse del figlio, il nuovo art. 337 ter c.c. non contiene esplicite affermazioni in tal senso.

Pare di poter affermare, tuttavia, che se è pur vero che i procedimenti separativi e di divorzio prendono avvio su domanda di parte, l'espressione di cui all'art. 337-ter c.c. per cui il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa, comporta di per sé che l'autorità giudiziaria non sia vincolata alle domande svolte dalle parti, dovendo adottare ogni decisione ritenuta più opportuna nell'interesse dei figli. Al giudice sarebbe conferita, pertanto, ampia discrezionalità nella determinazione del contenuto del provvedimento. Se ciò si verifica essenzialmente quando il giudice medesimo non ritiene congrue le determinazioni dei genitori in punto di mantenimento e di diritti di permanenza e visita in favore dei figli medesimi, anche nell'ipotesi di inopportune pubblicazioni di immagini di minori sui *social network*, pare pertanto sussistere un potere di pronuncia *ultra petita*.

In tal senso si è espressa anche parte della dottrina evidenziando che «in questi procedimenti il *thema decidendum* è interamente ricalcato sui provvedimenti nell'interesse di figli minori per i quali non vigono i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato» né conseguentemente le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario se in relazione ai diritti indisponibili (A. GRAZIOSI, *Una buona novella*

di fine legislatura: tutti i “figli” hanno eguali diritti dinanzi al tribunale ordinario, in *Fam. dir.*, 2013, 109, il quale parla di “sterilizzazione” del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Cfr., altresì, Cass. 22 maggio 2014, n. 11412). Ne consegue che, qualora nel giudizio separativo o di divorzio (o della modifica ai provvedimenti ivi adottati) si alleggi da parte di un genitore l’inopportuna pubblicazione di immagini da parte dell’altro, non sia necessario avviare un’autonoma azione cautelare *ex art.* 700 c.p.c., ma sia possibile richiedere al giudice del procedimento in corso, il provvedimento inibitorio in base ai poteri (officiosi) che egli è comunque in grado di esercitare. La finalità pubblicistica sottesa ai procedimenti in cui i minori, pur non essendo parti processuali, lo siano dal punto di vista sostanziale, comporta pertanto la possibilità per il giudice di intervenire a loro tutela, con ogni vantaggio in termini di economia processuale, dati i particolari diritti coinvolti.

La giurisprudenza appare orientata in senso favorevole alla concessione dei provvedimenti inibitori o di rimozione delle immagini. Si è affermato, ad esempio, in un procedimento di volontaria giurisdizione intentato ai sensi dell’art. 337-*quinquies*, c.c., che il giudice può inibire a uno dei genitori la pubblicazione di immagini dei figli sui *social networks* ed ordinare di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte quelle già presenti, ritenendo l’inserimento di fotografie dei minori sui social comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi (Trib. Mantova, 19 settembre 2017, in www.personaedanno.it); o, ancora, in un procedimento di revoca della potestà genitoriale, è stata ordinata d’ufficio non solo la rimozione delle fotografie del minore, ma altresì disposta una misura coercitiva indiretta *ex art.* 614-*bis* c.p.c. a presidio di tale ordine, in deroga al requisito dell’istanza di parte previsto da tale articolo (Trib. Roma, 23 dicembre 2017, in *Resp. civ. e prev.*, 2018, 2, 41, con nota di S. PERON, *Sul divieto di diffusione sui social network delle fotografie e di altri dati personali dei figli*).

In quest’ultima pronuncia, il potere officioso di rendere una misura coercitiva di cui all’art. 614-*bis* c.p.c. è stato ricavato dall’art. 709-*ter* c.p.c., là dove prevede che il giudice possa adottare, a prescindere dall’istanza di parte, misure inerenti la tutela del minore; una soluzione che forse potrebbe essere condivisa in ragione anche dei poteri officiosi in ordine all’adozione di «provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio» che l’art. 336, comma 3, c.c. attribuisce al giudice nei procedimenti di revoca della potestà genitoriale.

BEATRICE FICCARELLI

